

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2025, n. 407

Costituzione della Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Secondo Federico” ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile e della Legge Regionale 28 novembre 2023, n. 31. Approvazione dello schema di Statuto “Allegato A”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio, concernente l'argomento in oggetto, della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto, d'intesa con la Sezione, Sviluppo, Innovazione e Reti, e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale e dell'Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Legalità e Antimafia

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) delle dichiarazioni del Capo di Gabinetto e del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii..

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Statuto della Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Secondo Federico”, contenuto nell'Allegato A e parte integrante del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile e della Legge Regionale n. 31 del 28 novembre 2023, che all'art. 1 ne ha promosso l'istituzione;
2. di demandare alla Direzione amministrativa di Gabinetto gli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia;
4. di notificare il presente provvedimento a cura della Direzione amministrativa di Gabinetto alla Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti e al Comune di Foggia.

Il Segretario Generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Costituzione della Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Secondo Federico”, ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile e della Legge Regionale 28 novembre 2023, n. 31. Approvazione dello schema di Statuto “Allegato A”.

Premesso che:

- il PiiilCulturainPuglia - Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia 2017-2026 è uno strumento di pianificazione e sviluppo nel breve, medio e lungo periodo e promuove il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, la partecipazione delle comunità, il protagonismo di tutti i talenti creativi, la formazione di partenariati pubblico-privati;
- nel Piano Strategico, la cultura rappresenta un modello alternativo e attrattivo di sviluppo economico e territoriale e incoraggia un turismo di qualità;
- la cultura è un luogo in cui si possono realizzare progetti di relazione con i territori e le comunità in diversi ambiti, intrecciati e comunicanti, ovvero cultura, economia, società, ambiente, dando la possibilità di creare nuovi legami e sinergie tra i diversi attori e sperimentare la partecipazione creativa degli attori;
- in coerenza con la strategia Europa 2020, e in continuità con quanto realizzato dalla Regione negli ultimi anni, in linea con la programmazione regionale ed europea, il citato nuovo programma operativo regionale intende mettere a sistema “contenitori” e “contenuto” per farne strumento di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- l’istituzione di Fondazioni regionali ad hoc persegue l’obiettivo di definire indirizzi e attività di promozione di eventi culturali, di attrazione di flussi turistici e di ricerca, nonché di sintonie e sinergie con enti analoghi altrove operanti per favorire l’integrazione delle attività programmate nel contesto anche economico della Regione Puglia e nello scenario nazionale e internazionale;
- la costituzione della “Fondazione Secondo Federico” ha la finalità di promuovere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale presente nella provincia di Foggia e nel resto della Puglia, legato alla figura di Federico II, sostenendone, in modo particolare, la conoscenza e la fruizione attraverso l’integrazione tra espressioni della cultura digitale, industriale e artigianale, nella dimensione europea e mediterranea, unitamente alla realizzazione di interventi e programmi in ambito culturale e sociale ispirati alla figura di Federico II.
- lo scopo è quello di operare in linea, non soltanto con quello che resta materialmente dell’eredità federiciana, ma con azioni ispirate alla sua visione del mondo e della cultura e alla sua intelligenza politica.

Considerato che:

- la Legge regionale 28 novembre 2023, n. 31 ha previsto l’*“Istituzione della Fondazione Secondo Federico”*, con sede in Foggia, in quanto città sede imperiale di Federico II, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio, storico, architettonico, artistico e culturale presente nella provincia di Foggia e nel resto della Puglia, legato alla figura di Federico II, e consentirne la conoscenza e la fruizione nella dimensione europea e mediterranea;

- la costituzione della Fondazione risponde all'esigenza di disporre di uno strumento che consenta di coniugare l'elemento patrimoniale, segnatamente proprio della fondazione, con l'elemento associativo, permettendo la partecipazione di più soggetti, pubblici o privati, alla costituzione dell'organismo, come espressione di partenariato pubblico-privato a struttura aperta;
- attraverso la costituzione della Fondazione, la Regione Puglia intende avvalersi, per il perseguimento degli obiettivi di cui al PiiiilCulturainPuglia, di un ente dotato di autonomia organizzativa e di modello gestionale flessibile e dinamico, anche sotto il profilo economico e patrimoniale.

Ritenuto e valutato che:

- la Fondazione rappresenta idonea istituzione per promuovere e realizzare ogni attività ritenuta utile per il perseguimento degli obiettivi sopra citati, garantendone il raggiungimento nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- la costituzione della Fondazione, con funzioni nel settore pubblicistico, è subordinata alle seguenti condizioni:
 - 1) deve essere dotata di personalità giuridica;
 - 2) deve essere istituita per lo svolgimento di attività di interesse generale, aventi finalità non lucrative;
 - 3) deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico;
 - 4) l'organo di amministrazione o di vigilanza deve essere designato in maggioranza da un ente pubblico;
- è stato predisposto uno statuto della Fondazione in partecipazione che prevede l'osservanza della normativa delle procedure ad evidenza pubblica, propria delle P.A., nonché adeguati strumenti di verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche in relazione all'utilità ottenuta rispetto ai fini istituzionali;
- nello schema di Statuto della "Fondazione Secondo Federico", di cui all'Allegato A, sono indicate le finalità della Fondazione;
- si intendono riconoscere le funzioni della costituenda fondazione come di notevole rilevanza strategica per la Regione Puglia;
- pertanto, è necessario procedere all'approvazione dello schema di Statuto di cui all'Allegato A.

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009";
- la Legge regionale n. 31 del 28/11/2023 "Istituzione della Fondazione Secondo Federico";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di genere";
- la D.G.R. del 3 luglio 2023, n. 938 recante "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati".

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Esercizio finanziario 2025
--

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di adempiere a quanto disposto dalla L.R. n. 31/2023 “*Istituzione della Fondazione Secondo Federico*”, ai sensi dell'art. 4, co. 4 della L.R. 7/1997, lett. k e della L.R. 31/2023, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare lo schema di Statuto della Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Secondo Federico”, contenuto nell’Allegato A e parte integrante del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile e della Legge Regionale n. 31 del 28 novembre 2023, che all’art. 1 ne ha promosso l’istituzione;
2. di demandare alla Direzione amministrativa di Gabinetto gli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia;
4. di notificare il presente provvedimento a cura della Direzione amministrativa di Gabinetto alla Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti e al Comune di Foggia.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Istruttore

Pamela Ferrara

 PAMELA FERRARA
01.04.2025 10:13:16
GMT+02:00**Funzionario Responsabile EQ**

Giovanni Rotondi

 Giovanni Rotondi
01.04.2025 13:19:08
GMT+02:00**Funzionaria EQ**

Anna Maria Rizzi

 Anna Maria
Rizzi
01.04.2025
13:50:42
GMT+02:00**Dirigente di Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti**

Mauro Paolo Bruno

 Mauro Paolo Bruno
01.04.2025 13:01:52
GMT+01:00**Direttore Amministrativo del Gabinetto**

Crescenzo Antonio Marino

 Crescenzo Antonio
Marino
01.04.2025 14:08:28
GMT+02:00

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021 e ssmm.ii..

Aldo Patruno

 Aldo Patruno
01.04.2025
14:42:03
GMT+02:00

Il Capo di Gabinetto del Presidente della G.R. NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021 e ssmm.ii..

Capo di Gabinetto del Presidente della G.R.

Giuseppe Pasquale Roberto Catalano

 Giuseppe Pasquale
Roberto Catalano
01.04.2025
13:53:23
GMT+01:00

Il Presidente della Regione Puglia e l'Assessore alla Cultura, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale, ai sensi del vigente regolamento della Giunta Regionale,

propongono

alla Giunta regionale, l'adozione del presente atto.

l'Assessore alla Cultura, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale

Viviana Matràngola

 Viviana Matràngola
01.04.2025
16:33:43
UTC**Il Presidente della Giunta**

Michele Emiliano

 Michele Emiliano
02.04.2025
14:05:38
GMT+02:00

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

Crescenzo Antonio
Marino
27.03.2025 18:02:11
GMT+01:00**S T A T U T O****Articolo 1****Costituzione e denominazione**

1.1. E' costituita su iniziativa della Regione Puglia, che ne è socio promotore fondatore, la Fondazione di partecipazione **"Fondazione Secondo Federico"** (di seguito "Fondazione") promossa dall'art. 1 della legge regionale 28 novembre 2023, n. 31 (Istituzione della Fondazione Secondo Federico). Al medesimo ente possono aderire, in un momento successivo a quello costitutivo, assumendo la qualità di soci partecipanti, altri enti pubblici territoriali, le Camere di commercio, gli organismi imprenditoriali e associativi, le istituzioni scolastiche, le università, gli enti e le istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, le fabbricerie, gli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, le fondazioni.

1.2 La partecipazione dei fondatori privati al patrimonio di dotazione della Fondazione non può superare la misura del 49 per cento del patrimonio stesso.

1.3 La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile ed è

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

sottoposta alla vigilanza della Regione Puglia e delle altre Autorità competenti di cui all'articolo 5. La Regione Puglia dispone in ordine all'inclusione della Fondazione nel gruppo amministrazione pubblica ai sensi dell'allegato 4/4 del D.Lgs. n.118/2011.

1.4 La Fondazione per la realizzazione dei propri scopi collabora con gli enti, le organizzazioni culturali, scientifiche, economiche e sociali aventi sede nel territorio regionale.

1.5 Alla Fondazione si applicano le normative in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di parità di genere e non discriminazione.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale e operativa in Foggia, città che fu sede imperiale di Federico II, presso un immobile di proprietà della Regione Puglia o di altri enti pubblici. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere costituite sedi operative differenti o ulteriori senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

Articolo 3

Durata

3.1 La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

Scopo, finalità e attività

4.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa opera nel rispetto dei principi costituzionali, del codice civile e delle leggi in materia. Svolge, inoltre, la propria attività secondo le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché delle leggi regionali vigenti in materia.

4.2 La Fondazione, in linea con quello che resta materialmente dell'eredità federiciana e con azioni ispirate alla sua visione del mondo e della cultura e alla sua intelligenza politica, persegue la finalità di promuovere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale presente nella provincia di Foggia e nel resto della Puglia, legato alla figura di Federico II, sostenendone, in modo particolare, la conoscenza e la fruizione attraverso l'integrazione tra espressioni della cultura digitale, industriale e artigianale, in ambito europeo e mediterraneo.

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

4.3 La Fondazione ha, inoltre, lo scopo di promuovere interventi e programmi in ambito culturale e sociale ispirati alla figura di Federico II.

4.4 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, i seguenti obiettivi specifici:

- a) la ricerca e la promozione dei luoghi, dei manufatti storici, delle rappresentazioni, delle opere e del pensiero direttamente legati alla presenza di Federico II nella provincia di Foggia e nella Puglia;
- b) la promozione, lo sviluppo, la produzione e la diffusione della cultura digitale, industriale e artigianale applicate ai luoghi, ai manufatti storici, alle rappresentazioni, alle opere e al pensiero legati alla presenza di Federico II in provincia di Foggia e nella Puglia;
- c) la promozione di attività di ricerca e di formazione tecnica, professionale, scientifica e manageriale nel campo della politica e della tecnica legislativa, degli studi di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), dell'innovazione artistica e culturale;
- d) la promozione della cultura della responsabilità sociale dell'impresa in rapporto alle realtà locali e alle relazioni tra esse e i contesti europei e mediterranei;

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

- e) il rinnovo dell'offerta culturale legata alla matrice federiciana in chiave di distretto culturale e il suo utilizzo per la riqualificazione dei valori identitari del territorio della città e della provincia di Foggia;
- f) il sostegno di giovani, studenti, ricercatori e studiosi con cittadinanza europea o di Paesi con accesso al Mare Mediterraneo nello sviluppo delle loro attività di studio, ricerca e lavoro, rapportate a taluno degli obiettivi specifici sopra elencati;
- g) la promozione della produzione o la produzione di paesaggi e manufatti digitali di matrice federiciana, costruiti o ricostruiti filologicamente nel contesto della provincia di Foggia;
- h) la promozione turistica e culturale dei territori e dei luoghi legati alla storia di Federico II;
- i) la valorizzazione e la gestione dei beni culturali, o di quelli comunque nella sua disponibilità, ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, e delle attività museali, nonché delle connesse attività di promozione e comunicazione e di formazione;
- j) l'edizione, la pubblicazione e la diffusione con qualsiasi mezzo, cartaceo, informatico o multimediale in genere, di volumi, riviste, stampe periodiche sulla figura di Federico II e sulle iniziative della

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

fondazione;

h) la promozione di convegni di studio, ricerche giuridiche e storiche, culturali, turistiche legate alla figura di Federico II;

j) ogni altra attività culturale, turistica e storica legata alla figura di Federico II.

4.5 La Fondazione può, inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale la Fondazione potrà:

a) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

b) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri;

c) concludere contratti, convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici, organismi associativi e altri soggetti giuridici nel proprio settore di attività o ad esso connesso o strumentale;

d) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità;

e) stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi natura, anche per il finanziamento delle operazioni

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

deliberate, ivi compresi, a titolo esemplificativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'acquisto di beni, anche immobili, l'assunzione di personale, ove necessario ed utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;

g) richiedere e ricevere contributi pubblici e privati con l'obbligo - ai sensi dell'art. 1, co. 125 della L. 124/2017 - di pubblicare sul sito internet entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o altra natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ad essa effettivamente corrisposti nell'esercizio finanziario precedente da amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013;

h) stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

i) stipulare convenzioni per la gestione di singole opere, collezioni e raccolte di opere;

l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

n) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità.

4.6 Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere funzioni creditizie e di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata.

4.7 La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza, in osservanza della normativa del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto del vincolo di bilancio favorendo l'apporto di soggetti privati.

Articolo 5

Vigilanza e controlli

5.1 Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della Fondazione sono esercitati, ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale vigente in

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

materia dalle Autorità governative competenti, dagli Organi di controllo interni e dal Fondatore Costituente.

5.2 Il controllo del Fondatore Costituente è svolto dall'apposita struttura amministrativa regionale la quale vigila sul complessivo andamento della gestione amministrativa, finanziaria ed economico - patrimoniale, anche in raffronto con gli esercizi precedenti, attraverso l'analisi dei documenti contabili e dei verbali dell'organo di controllo interno e di revisione nonché mediante idonea istruttoria sui principali profili della gestione tra i quali quelli inerenti agli aspetti ordinali, al funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo interno, ai costi degli organi e del personale, all'attività negoziale, ai risultati dell'attività. La struttura regionale preposta segnala alla struttura regionale vigilante situazioni, assetti o aspetti che presentino profili di criticità o problematicità e monitora la capacità della Fondazione di attrarre risorse private, ai sensi delle disposizioni normative che ne disciplinano l'attività.

Articolo 6

Patrimonio della Fondazione

6.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

lo svolgimento dell'attività statutaria.

6.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- **Fondo di dotazione** relativo a conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori al momento della costituzione o da altri soggetti ammessi a partecipare alla Fondazione, nel momento del loro ingresso. Tale fondo sarà vincolato nel senso della conservazione del patrimonio con la destinazione solamente dei frutti e delle altre utilità che esso può produrre alle azioni da svolgere e la possibilità di alienazione di beni solo successivamente all'alienazione a dismissione degli altri beni della Fondazione. Il fondo di dotazione deve risultare all'origine comprensivo di tutti i conferimenti materiali ed immateriali di cui innanzi, pari ad euro ... dei quali potranno essere utilizzati per gli scopi della Fondazione solamente i frutti.

- **Fondo di dotazione iniziale** formato da somme conferite dalla Regione Puglia quale Fondatore all'atto della costituzione, di valore comunque non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nonché dai contributi attribuiti al fondo di dotazione da Enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, nonché da ogni altra entrata

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

destinata dal Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

• **Fondo di gestione** costituito da:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, salvo che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- c) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati espressamente ad incremento o ricostituzione del fondo di dotazione;
- d) i proventi, i ricavi e le entrate eventualmente derivanti dalle attività della Fondazione;
- e) dalle somme derivanti da contributi regionali a ciò destinati o provenienti da enti pubblici e privati;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione;
- g) dagli ulteriori beni o somme che potranno essere conferiti a qualunque titolo dal Fondatore Costituente;
- h) dai conferimenti in denaro, beni mobili, immobili e altre utilità effettuate, anche successivamente alla sua costituzione, dai Fondatori o Partecipanti;
- i) dai conferimenti in denaro, beni mobili, immobili e altre utilità effettuati dai Partecipanti;

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

j) dalle donazioni, eredità, legati, elargizioni disposti da privati e da enti con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione.

Costituiscono mezzi per lo svolgimento delle attività della Fondazione:

- i proventi dei beni mobili ed immobili attribuiti dal Fondatore Costituente, dai Partecipanti, o da terzi;
- le somme assegnate a titolo di contributo dal Fondatore Costituente, dai Partecipanti o da terzi;
- gli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, dallo Stato, dagli Enti territoriali o da altri enti pubblici e privati in genere, nazionali ed esteri;
- i proventi derivanti dagli eventuali accordi stipulati per l'esplicazione delle attività che siano direttamente riconducibili agli interessi del Fondatore e/o dei partecipanti;
- gli eventuali proventi delle proprie iniziative e ogni altra acquisizione per contributi, sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti non specificamente destinati a incremento del patrimonio.

6.3 Il patrimonio della Fondazione è integralmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. La Fondazione non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo che la

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

destinazione o la distribuzione sia imposta dalla legge.

Articolo 7

Rapporti scientifici e culturali

7.1 Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità alle leggi vigenti, la Fondazione potrà agire con spirito di collaborazione e di solidarietà con organismi e istituzioni nazionali e internazionali.

7.2 Per lo svolgimento delle attività istituzionali, la Fondazione potrà stipulare convenzioni e accordi con istituti, enti, organismi pubblici e privati, sia nazionali che esteri, purché finalizzati allo svolgimento di attività o servizi direttamente riconducibili agli interessi del Fondatore Costituente.

Articolo 8

Membri della Fondazione

8.1 Sono membri della Fondazione:

- il Fondatore Costituente,
- i Partecipanti,
- i sostenitori.

Articolo 9

Fondatore Costituente

9.1 Fondatore Costituente è la Regione Puglia, in

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

qualità di promotore della costituzione della Fondazione, a cui vengono attribuite le funzioni previste dal presente statuto nonché dalla legge regionale 28 novembre 2023, n. 31 e successive modificazioni.

Articolo 10

Partecipanti

10.1 Possono aderire, in un momento successivo a quello costitutivo, assumendo la qualità di soci partecipanti, altri enti pubblici territoriali, le Camere di commercio, gli organismi imprenditoriali e associativi, le istituzioni scolastiche, le università, gli enti e le istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, le fabbricerie, gli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, le fondazioni.

10.2 L'ammissione del Partecipante è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato che deve contenere espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente statuto e di eventuali regolamenti, ove emanati.

10.3 I Partecipanti concorrono con contributi annuali, all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro, di beni mobili, anche

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

immateriali, o immobili, di prestazione d'opera o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, nella misura non inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda entro sessanta giorni, dandone successiva comunicazione all'interessato. L'eventuale deliberazione di non accoglimento della domanda di ammissione deve essere motivata.

10.5 La posizione soggettiva del Partecipante non è cedibile ed è intrasmissibile.

10.6 La qualifica di Partecipante si perde per una delle cause di seguito indicate:

(a) Esclusione. Il Partecipante può essere escluso, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, quando:

- non adempia all'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione od operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- quando tenga una condotta non compatibile con il

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

dovere di collaborazione con le altre componenti e con gli organi della Fondazione;

(b) Estinzione o apertura di procedure di liquidazione dell'Ente Partecipante, a qualsiasi titolo dovute;

(c) Recesso. I Partecipanti possono recedere dalla Fondazione con un preavviso di almeno 6 mesi, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

10.7 Coloro che hanno perso la qualifica di Partecipante e i loro successori a qualsiasi titolo non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della fondazione.

Articolo 11

Sostenitori

11.1 Sostenitori sono le persone fisiche o gli enti di qualunque tipo che, condividendo le finalità della Fondazione, versino a titolo di contributo qualsiasi somma, ovvero prestino qualunque utilità alla Fondazione, senza assumere la qualifica di partecipante. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

11.3 I Sostenitori si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione.

11.4 Salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'adesione dei Sostenitori dura un anno.

11.5 La posizione soggettiva del Sostenitore non è cedibile.

11.6 La qualifica di Sostenitore si perde per le cause di seguito indicate.

(a) Esclusione. Il Sostenitore può essere escluso, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, quando:

- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione ovvero operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- tenga una condotta non compatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti e con gli organi della Fondazione;
- non ottemperi al versamento del contributo volontario concordato con il Consiglio di

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

Amministrazione.

(b) Morte e, se trattasi di ente, estinzione o apertura di procedure di liquidazione, a qualsiasi titolo dovute.

(c) Fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

(d) Recesso. Il Sostenitore può recedere in qualsiasi momento, sempre che abbia esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

11.7 Coloro che hanno perso la qualifica di Sostenitore e i loro successori a qualsiasi titolo non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della fondazione.

Articolo 12

Organi della Fondazione

12.1 Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di controllo e, ove ne ricorrano le condizioni di legge, il Revisore legale dei conti.

12.2 Le nomine e le designazioni degli organi della Fondazione di competenza della Regione Puglia sono disposte in applicazione della normativa vigente in

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

materia di nomine e designazioni.

Articolo 13

Collegio dei Partecipanti

13.1 Il Collegio dei Partecipanti è composto dal Fondatore Costituente e dai Partecipanti.

13.2 Il Collegio dei Partecipanti, oltre alle attribuzioni previste dal presente Statuto:

- formula proposte e indicazioni non vincolanti sugli indirizzi relativi all'attività della Fondazione;
- delibera l'incremento del numero dei membri del Consiglio di amministrazione entro i limiti fissati dall'Art. 15 del presente Statuto;
- nomina la minoranza dei consiglieri di amministrazione su proposta dei soci Partecipanti;
- nomina un membro effettivo ed uno supplente dell'Organo di Controllo, quando questo non sia nominato in forma monocratica;
- nomina un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei revisori dei conti, quando questo non sia nominato in forma monocratica.

Articolo 14

Convocazione e quorum delle adunanze del Collegio dei Partecipanti

14.1 Il Collegio dei Partecipanti, se plurimo, si riunisce almeno una volta all'anno.

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

14.2 È presieduto dal Presidente della Fondazione che provvede altresì alla sua convocazione, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello della riunione.

14.3 L'adunanza del Collegio è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Partecipanti. In seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il numero dei Partecipanti. L'adunanza in seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo quella in prima convocazione.

14.4 Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti all'adunanza tra i quali il Fondatore Costituente. Ciascun Partecipante ha diritto ad un voto. Ciascun membro del Collegio, in caso d'impossibilità a partecipare, può conferire delega scritta ad un altro Partecipante. Ciascun Partecipante può ricevere non più di due deleghe.

14.5 Gli Enti, dotati o meno di personalità giuridica, possono partecipare alle adunanze a mezzo dei loro legali rappresentanti o di persone da questi designate per iscritto.

14.6 Delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio dei Partecipanti si redigono specifici verbali

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

contenuti su apposito libro delle adunanze.

14.7 Sin tanto che non aderiscono alla Fondazione uno o più Partecipanti, le attribuzioni del Collegio dei Partecipanti spettano al Fondatore Costituente, che le svolge quale organo monocratico.

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

15.1 L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri, compreso tra 3 e 7. Il numero effettivo dei componenti del CdA è stabilito da autonoma decisione del Fondatore costituente in funzione dell'eventuale incremento del numero dei partecipanti.

15.2 Il Presidente ed i membri del primo Consiglio sono nominati all'atto della costituzione della Fondazione. Successivamente la maggioranza assoluta dei consiglieri, incluso il Presidente della Fondazione, è nominata dal Fondatore Costituente (Regione Puglia), la minoranza dal Collegio dei Partecipanti

15.3 I consiglieri durano in carica tre esercizi salvo dimissioni e sono rinnovabili una sola volta. Essi non hanno diritto a compenso, ma al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

delle proprie funzioni e nell'interesse esclusivo della Fondazione che risultino debitamente documentate.

15.4 In caso di dimissioni, morte o interdizione di uno o più consiglieri che non rappresentino la maggioranza del Consiglio, si procede alla loro sostituzione da parte dei medesimi soci che li avevano nominati. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla decadenza del Consiglio in carica. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio.

15.5 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

- a) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.;
- b) mantenere corretti rapporti con la Regione Puglia e i Partecipanti.

15.6 Sono cause di decadenza dalla carica:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che abbiano arrecato danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- l'aver esercitato attività estranee a quelle il cui esercizio è consentito per il tramite della

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

Fondazione;

- il verificarsi di una delle cause di incompatibilità ovvero di decadenza o ineleggibilità indicate nel presente statuto;
- il mancato intervento, senza giustificato motivo, alle sedute per più di tre volte anche non consecutive.

15.7 La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al Fondatore.

Articolo 16

Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione definisce, in conformità agli scopi della Fondazione, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

16.2 Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto previsto in altre disposizioni del presente Statuto:

- a. stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione;
- b. predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne monitora e verifica l'attuazione;
- c. determina, anche annualmente, la misura minima

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

e le forme di contributo a carico dei membri della Fondazione;

d. nomina, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica;

e. definisce la struttura operativa della Fondazione;

f. conferisce incarichi professionali ed eventuali deleghe di funzioni a componenti del Consiglio stesso;

g. redige e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e il bilancio sociale, provvedendo al deposito annuale, ove previsto, e alla trasmissione al Fondatore Costituente;

h. cura la tenuta dei libri della Fondazione;

i. delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

j. approva i regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;

k. delibera l'ammissione e l'esclusione dei Partecipanti e dei Sostenitori;

l. approva le modifiche al presente Statuto, nonché le operazioni straordinarie da sottoporre all'Autorità

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

competente, sentito il parere consultivo del Collegio dei Partecipanti;

m. delibera in ordine allo scioglimento, alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Statuto;

n. nomina uno o più liquidatori in caso di scioglimento della Fondazione, ne determina i poteri e i compensi spettanti;

o. costituisce e disciplina la struttura e le funzioni di eventuali uffici operativi e gestionali, con facoltà di delegare a essi particolari funzioni o attività;

p. delibera sull'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni, che deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001, previa asseverazione della sostenibilità finanziaria della spesa da parte dell'Organo di controllo;

q. delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati;

r. delibera i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate da riconoscere ai consiglieri che ne facciano richiesta scritta.

16. 3 Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

16.4 Gli amministratori sono vincolati al principio di economicità, efficacia e efficienza della gestione; nell'affidamento dei contratti e nella loro esecuzione assicurano l'applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici a tutela dei principi di concorrenza, trasparenza, imparzialità e rotazione.

Articolo 17

Presidenza, convocazione e quorum delle riunioni del

Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce di norma presso la sede della Fondazione, salve motivate ragioni che devono risultare dalla convocazione e dal verbale della riunione.

17.2 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione:

- di norma in seduta ordinaria almeno una volta ogni sei mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno o quando ne è fatta richiesta, in forma scritta, da almeno un terzo dei consiglieri,

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

ovvero da due componenti dell'Organo di controllo o dal revisore, se nominati;

- mediante comunicazione scritta, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo o al revisore, questi ultimi se nominati, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti i consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

17.3 La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica ordinaria o PEC, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori. In caso di impossibilità del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

amministratori.

17.4 In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono tutti i consiglieri in carica e, se nominati, i componenti dell'organo di controllo o il revisore.

17.5 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano ovvero dal consigliere designato dagli intervenuti. Spetta a chi presiede il Consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

17.6 Delle deliberazioni si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale deve essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni degli amministratori da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

17.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica (quorum costitutivo).

17.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (quorum deliberativo). In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

17.8 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

17.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;

d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;

e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere in tempo reale documenti;

f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

Articolo 18

Il Presidente e Vice Presidente della Fondazione

18.1 Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica ed è rieleggibile per non più di una volta consecutiva.

18.2 Il Presidente della Fondazione, nel primo mandato, è nominato dal Fondatore Costituente e ha la legale

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

rappresentanza della Fondazione. Spetta al Presidente richiedere il riconoscimento giuridico della Fondazione. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

18.3 Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali o specifiche. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati e consulenti.

18.4 Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni, svolge un'azione di generale indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.

18.5 In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne allo stesso per la

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

ratifica nella prima seduta successiva.

18.6 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente, la cui firma farà piena prova di fronte a terzi di detta assenza o impedimento temporaneo.

18.7 Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio di Amministrazione o ad eventuali procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 19

Segretario

19.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche fra persone che non sono membri del Consiglio, il Segretario. Esso cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

19.2 Il Segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali.

19.3 Il Consiglio all'atto della nomina definisce i compiti e le funzioni del Segretario, se non disciplinati dal Regolamento interno.

Articolo 20

Organo di Controllo

20.1 Il Collegio dei Partecipanti nomina un Organo di

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica. Se è collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, di cui uno con la funzione di Presidente dell'Organo di Controllo.

20.2 I componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati una sola volta.

20.3 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e almeno uno dei componenti supplenti.

20.4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento della Fondazione.

20.5 L'Organo di controllo vigila sulla osservanza

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale è redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

20.6 Le riunioni dell'Organo di controllo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

20.7 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

20.8 L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi ne riferisce al Collegio dei Partecipanti ed effettua le verifiche di cassa. I componenti dell'Organo di Controllo possono procedere, in

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

20.9 Il Collegio dei Partecipanti determina l'emolumento annuo dei membri dell'Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica.

20.10 La Fondazione provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e revisione, nonché ai dirigenti.

20.11 Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'Organo di Controllo per quanto non esplicitato sono disciplinati dalla legge e dalle norme vigenti in materia.

Articolo 21

Revisore Legale dei conti

21.1 Il Collegio dei Partecipanti nomina, al verificarsi degli obblighi di legge, il Revisore legale unico tra gli iscritti nell'apposito Registro nazionale. Il Revisore legale può essere una persona fisica o una società di revisione.

21.2 I poteri, le competenze, la durata e la composizione del Revisore legale dei conti sono disciplinati dalla legge.

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

Articolo 22

Indennità

22.1 I compensi per le cariche ricoperte possono essere determinati annualmente dal Collegio dei Partecipanti in conformità alle previsioni di legge.

Articolo 23

Esercizio finanziario e bilancio

23.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2 Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente al quale è allegata una relazione sulla gestione da parte dell'Organo di controllo o, ove previsto, la relazione del Revisore legale dei conti. Entrambi i documenti sono trasmessi alla Regione Puglia, se non prevista per legge altra forma obbligatoria di deposito.

23.3 Nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione il bilancio della Fondazione presenta un rapporto equilibrato tra la consistenza del fondo di dotazione e quella del fondo di gestione al fine di

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

assicurare il finanziamento degli investimenti necessari al perseguimento dello scopo e delle finalità della Fondazione.

23.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 24

Modifiche statutarie e operazioni straordinarie

24.1 Le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica, sentito il parere consultivo del Collegio dei Partecipanti.

24.2 Le modifiche statutarie possono riguardare l'assetto organizzativo della Fondazione, devono essere coerenti con la realizzazione dello scopo e delle finalità della Fondazione e strumentali rispetto ai suoi fini.

Articolo 25

Scioglimento ed estinzione

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

25.1 L'estinzione della Fondazione è dichiarata dall'Autorità Governativa su proposta del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai 2/3 (due terzi), con approssimazione all'unità superiore, di quelli in carica.

25.2 La Fondazione può inoltre essere sciolta su proposta del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai 2/3 (due terzi), con approssimazione all'unità superiore, di quelli in carica, previo parere preventivo vincolante del Collegio dei Partecipanti che delibererà anch'esso con il voto favorevole di 2/3 (due terzi), con approssimazione all'unità superiore, dei membri in carica.

25.3 Nei casi sopra indicati il Consiglio di Amministrazione informa la Regione Puglia, quale Fondatore, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

25.4 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni e i fondi residui della Fondazione sono devoluti alla Regione Puglia.

Articolo 26

Controversie

26.1 Tutte le controversie relative al presente

Allegato alla DAG_DEL_2025_00001

Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, sono devolute all'autorità giudiziaria del Foro di Foggia.

Articolo 27

Clausola di rinvio

27.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.